



**COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ VII**

Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Direzione

ORDINANZA n. 72 del 23/10/2026

OGGETTO: Istituzione del divieto di transito in Via Vanella Grassi e divieto di sosta con rimozione h 24 ambo i lati dal giorno 4/11/2026 al 31/10/2027.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- Con istanza PG/2026/1098125 del 6/10/2026, è stata richiesta occupazione di suolo pubblico per il montaggio di un ponteggio in via Vanella Grassi per consentire i lavori relativi al recupero funzionale della Piscina Comunale di Secondigliano sita in Corso Secondigliano n. 292, per conto del Commissario Straordinario nell'ambito degli *Interventi Infrastrutturali di riqualificazione sociale funzionali ai territori ad alta vulnerabilità* ;
- Via Vanella Grassi è una strada a fondo cieco caratterizzata da una carreggiata di ridotta larghezza; pertanto, l'installazione del ponteggio comporta una significativa riduzione dello spazio disponibile per la circolazione veicolare in sicurezza;
- in data 13 ottobre 2026 è stato effettuato un sopralluogo congiunto tra personale della U.O. Attività Tecniche della Municipalità 7 e il personale della Polizia Locale, finalizzato alla verifica delle modalità operative da adottare per garantire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza; nel corso del sopralluogo si è ritenuto necessario interdire al traffico detta strada e istituire il divieto di sosta ambo i lati.
- **Considerato che** per consentire l'esecuzione delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, si rende necessario interdire il transito veicolare e assicurare il divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati nella strada interessata dall'intervento.

Visti:

- il decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada), e in particolare l'articolo 7, che attribuisce ai Comuni la facoltà di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo sulle strade comunali;
- il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 e s.m.i. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- l'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);

Preso atto del parere favorevole della Polizia Locale - U.O. Secondigliano per l'istituzione del presente dispositivo, acquisito in sede di riunione e messo a verbale in data 21/10/2026;

Ritenuto, per quanto esposto innanzi e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dall'Arch. Stefania Ferraiuolo in qualità di tecnico istruttore della pratica, di poter adottare il presente dispositivo;

ORDINA

DI ISTITUIRE in Via Vanella Grassi dalle ore 6,00 del 04 novembre 2026 al 31 ottobre 2027:

- **divieto di transito veicolare, ad eccezione dei residenti, dei veicoli autorizzati dall'organizzazione dei lavori, dei mezzi di soccorso, emergenza e delle Forze dell'Ordine nell'espletamento dei propri compiti istituzionali;**
- **il divieto di sosta con rimozione forzata H24 su ambo i lati.**

L'impresa esecutrice dei lavori dovrà

- provvedere almeno 48 ore prima dell'inizio delle attività, all'apposizione della preventiva e idonea segnaletica stradale di avviso e preavviso alla cittadinanza, conformemente alle norme del Codice della Strada, necessaria all'attuazione del dispositivo di traffico in sicurezza;
- dovrà garantire, ove necessario, la presenza di personale moviere al fine di consentire l'accesso in sicurezza ai residenti;
- apporre specchio parabolico in prossimità del civico 17.

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati con liceità ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).

Ogni altra ordinanza o disposizione in contrasto con la presente è da ritenersi temporaneamente sospesa o revocata.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i., avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso, da parte di chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.

La Polizia Locale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza per la corretta osservanza della presente ordinanza.

sottoscritto digitalmente da :

il Direttore

Dott. Antonio Coppola

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).
L'atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi del D.Lgs. 82/2005".*



Antonio Coppola
23/10/2026 16:10:46 UTC+0200